

ALLEGATO 2

Spett.le
Azienda Socio Sanitaria Locale n.2 della Gallura
Via Bazzoni Sircana,2-2A-07026 Olbia

Oggetto: Conferimento dell'incarico di "Responsabile del trattamento dei dati personali", ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Mater Olbia S.p.A., che gestisce l'Ospedale Mater Olbia (di seguito, per brevità, "*Ospedale*") con Sede in Olbia, SS125 Orientale Sarda, snc – Località Padrongianus, nella persona dell'Amministratore Delegato, Avv. Giovanni Paolo D'Incecco Bayard de Volo, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dell'Ospedale (di seguito denominata "*Ospedale*")

PRESO ATTO

Che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali;

Che le attività erogate in esecuzione del contratto stipulato in data _____ avente ad

oggetto le attività di cui all' art. 1 del contratto citato, implicano da parte dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura (di seguito denominata "*Azienda fornitrice*") il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'Ospedale;

che ai sensi del comma 1 dell'art. 28 del GDPR, la Azienda fornitrice, presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR,

NOMINA



MATER OLBIA

l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 4.8 e 28 del GDPR, con riguardo alle operazioni di trattamento connesse all'esecuzione del suddetto contratto.

Nella qualità di "Responsabile del trattamento dei dati personali" la Azienda fornitrice deve attenersi alle disposizioni operative contenute nella presente nomina e di seguito enunciate.

- I trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle previsioni legislative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
- La Azienda fornitrice, in qualità di "Responsabile del trattamento" è autorizzata a procedere all'organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dal contratto in essere tra le parti e dalle vigenti disposizioni contenute nel GDPR. Allo scopo, per *"trattamento"* si intende ai sensi dell'art. 4 del GDPR, *"qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione"*.
- La Azienda fornitrice, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita" di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale, si impegna determinare i mezzi del trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di cui all'art. 32 del GDPR prima dell'inizio delle attività, implementando i requisiti di sicurezza necessari.
- La Azienda fornitrice dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle mansioni ad essa attribuite e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, la Azienda fornitrice dovrà informare il Titolare del trattamento.
- La Azienda fornitrice dovrà attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarli nei loro compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina, facendo anche in modo che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità per cui i dati sono stati raccolti e trattati. La Azienda fornitrice garantirà, inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, di riservatezza. Le persone autorizzate al trattamento operano sotto la diretta responsabilità della Azienda fornitrice.
- La Azienda fornitrice si attiverà per garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare, tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze derivate dall'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, porrà in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure per garantire un



MATER OLBIA

livello di sicurezza adeguato al rischio.

- La Azienda fornitrice trasmetterà al Titolare del trattamento, a richiesta, la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito riportate, inoltre renderà disponibili al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato, da concordarsi con congruo preavviso non inferiore a 15 gg.
- La Azienda fornitrice, ai sensi dell'art. 33 comma 2, nel caso venga a conoscenza di una violazione dei dati personali, è tenuta ad informare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, nel termine di 24 ore, l'Ospedale.

L'Ospedale, ai sensi dell'art 28 comma 2 del GDPR, autorizza la Azienda fornitrice ad avvalersi di soggetti terzi quali ulteriori Responsabili del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività rientranti nell'oggetto del contratto in essere tra le parti.

La Azienda fornitrice informerà tempestivamente l'Ospedale e procederà alla designazione degli ulteriori Responsabili del trattamento degli stessi, imponendo, mediante contratto o altro atto giuridico, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente nomina, prevedendo in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'ulteriore Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, la Azienda fornitrice conserverà nei confronti dell'Ospedale l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile, così come disposto dall'art. 28, comma 4 del GDPR.

Con la sottoscrizione del presente atto, la Azienda fornitrice accetta la nomina a titolo gratuito e, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 28 del GDPR, dichiara che tutti i servizi oggetto del contratto verranno erogati in conformità alle disposizioni contenute nel GDPR, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale potrà disporre verifiche periodiche sull'osservanza delle presenti disposizioni.

La validità del presente atto si intende altresì estesa ad ulteriori, eventuali, proroghe contrattuali; ogni altra pattuizione resta pienamente confermata ed impregiudicata.

Il Titolare del Trattamento

Il Responsabile del Trattamento

Mater Olbia S.p.A.

ASL 2 della Gallura

L'Amministratore Delegato

Il Direttore Generale

Avv. Giovanni Paolo D'Incecco Bayard de
Volo

Ing. Antonio Irione